

**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGISTRAZIONE
DEGLI STABILIMENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI MANGIMI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 COME MODIFICATO DAL
REGOLAMENTO (UE) N. 225/2012**

PREMESSA

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010, che ha dato avvio alla semplificazione amministrativa si sono ridotti gli adempimenti incombenti sui cittadini (esibizione di certificati, autenticazioni di firme, ecc.).

Al fine di agevolare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino è istituito lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) che è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le questioni amministrative riguardanti la sua attività produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva comprensiva di tutti i pareri delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Al fine di uniformare l'attività di registrazione e di riconoscimento di tutti gli operatori che operano nel settore dell'alimentazione animale, così come stabilito dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, si è reso necessario rivedere le procedure considerando le nuove modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

REGISTRAZIONE

Gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, devono registrare la loro attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 183/2005.

Ai sensi del suddetto regolamento si distinguono due principali tipologie di attività:

- produzione primaria di mangimi
- produzione post primaria di mangimi.

Produzione primaria

Gli operatori che effettuano operazioni solo a livello di produzione primaria e devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I, rientrano nell'art.5 comma 1;

Per questa tipologia di produttori gli adempimenti di registrazione si considerano assolti qualora sia presente una delle seguenti registrazioni:

- siano registrati presso la banca dati ARTEA
- coloro che non sono inseriti nella banca dati ARTEA devono effettuare la registrazione mediante il canale SUAP.

Produzione Post Primaria

Rientrano nell' art.5, comma 2 gli operatori che effettuano operazioni diverse da quelle previste all'art.5, comma 1 e che dovranno ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II del Regolamento.

Per questa tipologia di produttori gli adempimenti di registrazione si considerano assolti dopo che il legale rappresentante o titolare di un impianto ha presentato la domanda al SUAP del Comune dove è presente la sede operativa della struttura.

Il SUAP trasmette l'istanza alla ASL territorialmente competente che attribuisce il numero di registrazione e inserisce la ditta nel registro OSM.

RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento ai sensi del reg. 183/2005 è previsto per gli operatori le cui attività rientrano nell'art.10, comma 1:

- lettera a) commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Reg.183/2005;
- lettera b) fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del Reg.183/2005;
- lettera c) fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del del reg. 183/2005;

e per gli operatori di cui all'art.10, comma 3:

- art. 10, comma 3): allegato II "Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. a), così come modificato dal Reg. CE 225/2012, trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato);
- art. 10, comma 3): allegato II "Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. b), così come modificato dal Reg. CE 225/2012, trattamento oleochimica di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);
- art. 10, comma 3): allegato II "Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. c), così come modificato dal Reg. CE 225/2012, produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);
- art. 10, comma 3): allegato II "Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. d), così come modificato dal Reg. CE 225/2012, miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato).

Il legale rappresentante o titolare di un impianto soggetto a riconoscimento deve presentare la domanda al SUAP del Comune dove è presente la sede operativa della struttura. Successivamente il SUAP trasmette l'istanza alla ASL territorialmente competente che:

- verifica la completezza formale dell'istanza e la relativa documentazione allegata;
- verifica, previa visita ispettiva, l'idoneità della struttura e la presenza dei requisiti previsti dalle norme di riferimento;
- in caso di esito favorevole, inserisce l'impianto nel sistema operativo regionale e/o nazionale e trasmette poi al SUAP l'esito del sopralluogo unitamente al rilascio del numero univoco nazionale generato in automatico dal sistema informativo.

Il SUAP provvede, successivamente al ricevimento del parere favorevole della ASL, all'emissione dell'atto di riconoscimento che viene inviato in originale alla ditta interessata e in copia alla ASL

L'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10 , lettera a) “fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005” deve essere inviata dal legale rappresentate, al Ministero della Salute (allegato 4). La stessa istanza è disponibile anche sul sito del Ministero della Salute in “moduli e servizi online”/ “Riconoscimento per la produzione di additivi per mangimi (art.10, comma 1 lettera A Reg.(CE) 183/05)” / “moduli e linee guida” (modello 2); si consiglia di scaricarla direttamente dal sito ufficiale per avere disponibile sempre la versione aggiornata.

* * * * *